

PROCEDURA APERTA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

# SCHEMA DI CONTRATTO E ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI

**TRA** 

L'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (nel seguito per brevità anche "ASL Cagliari"), con sede in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, codice fiscale 02261430926, nella persona del Direttore Generale Dott. Emilio Salvatore Simeone, nato ad Iglesias 29/08/1945, rappresentante legale protempore
E
, sede legale in, via, capitale sociale, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dial n, P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, nato ail, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, anche "appaltatore");
OPPURE
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, in persona del legale rappresentante, nato a, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i con sede legale in, via, piscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
PDEMESOS

#### PREMESSO

- a) che la ASL di Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. --- del -----, ha indetto una gara d'appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto n. 5 del 2007 e s.m.i., destinata alla selezione di idoneo operatore economico al quale affidare l'esecuzione del servizio di noleggio operativo, della durata di cinque anni, un unico lotto, di: n. 500 letti elettrici, di n. 50 letti/barella elettrici, n. 550 comodini, n. 550 tavolini servitore, n. 550 materassi in schiuma preventivi, n. 550 guanciali ignifughi, n. 275 armadi a due posti, n. 275 tavoli degenza, n. 550 sedie, n. 45 sovra materassi antidecubito ad aria, n. 200 poltrone relax e n. 50 sollevatori elettrici mobili da destinare alle varie Unità Operative della ASL di Cagliari;
- b) che a seguito dell'aggiudicazione definitiva il contratto di noleggio operativo guinguennale viene stipulato a tutti gli effetti tra l'amministrazione da una parte e l'appaltatore dall'altra;
- c) che l'appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che l'obbligo dell'appaltatore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito;
- e) che, nel contempo, l'appaltatore si obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso proposte con la propria offerta tecnica formulata in gara.



- f) che, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, art. 11. occorra un aumento od una diminuzione nella fornitura, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto;
- g) che il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato da tutti gli atti di gara e, in particolare, Bando di Gara, Disciplinare e tutti i suoi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto, ancorché non materialmente allegati;
- h) che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto la polizza fideiussoria n. -----stipulata con ----- dell'importo di € ----- pari al 10% dell'offerta economica, ridotta del 50% ai sensi art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza assicurativa per responsabilità civile
- che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1 - Definizioni

- 1) Nell'ambito del contratto si intende per:
  - a. contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - b. appaltatore: l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente, a mezzo di proprio rappresentante, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - giorno lavorativo: il giorno della settimana dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività;
  - d. importo massimo del contratto: il valore dell'offerta complessiva, al netto dell'IVA di legge, relativa al servizio richiesto dall'amministrazione contraente, per l'intera durata quinquennale, pari ad
  - e. servizi connessi: tutti i servizi compresi nel noleggio operativo, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente Schema di Contratto ed in tutta la documentazione di gara.

# Articolo 2 - Oggetto

- 1) Oggetto del presente contratto è l'affidamento, mediante procedura aperta dell'appalto per l'affidamento del servizio di noleggio operativo, della durata di cinque anni, in un unico lotto, di arredi ed attrezzature varie e dei servizi connessi, da destinare alle varie UU.OO. della ASL di Cagliari e delle ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento contrattuale
- 2) L'appaltatore si obbliga a prestare in favore dell'amministrazione contraente i servizi connessi a quello di noleggio operativo di seguito indicati e il cui corrispettivo è compreso nel canone di noleggio corrisposto dall'amministrazione:
  - prestazione del servizio di noleggio, per la durata di cinque anni, di tutti i beni e i relativi dispositivi descritti del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, nonché dei servizi connessi e delle ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento contrattuale, indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara, nonché nel presente Schema di Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - fornitura, consegna, montaggio, installazione e messa in funzione, chiavi in mano, di tutti i beni oggetto del presente appalto. In particolare, la consegna, il montaggio/assemblaggio e l'installazione dovranno eseguirsi presso i locali indicati dai Responsabili delle Strutture di destinazione:



- garanzia comprensiva di assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata del contratto, decorrente dalla data del superamento definitivo della verifica/collaudo con esito positivo. L'assistenza prestata in tale periodo si intenderà, quindi, inclusa nel prezzo complessivo offerto dai partecipanti e dovrà comprendere anche la manutenzione preventiva e correttiva, nessun componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d'opera, senza alcuna limitazione. Tutte le condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione descritte nel presente articolo sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali di offerta, richiesti a pena di esclusione;
- dichiarazione d'impegno, alla consegna, in fase di provvisoria aggiudicazione/precollaudo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione, del manuale d'uso e del manuale tecnico di servizio, ove presenti, entrambi in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto ottico (CD-Rom non riscrivibile o supporti simili), redatti, rispettivamente, il primo in lingua italiana come da Direttiva di prodotto, il secondo in lingua italiana o inglese o con relativa traduzione in italiano, per l'ipotesi in cui l'originale sia scritto in lingua diversa da quelle precedentemente indicate:
- imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, conferendo con la Stazione appaltante circa le modalità ed il luogo nel quale dovrà adempiersi detto onere;
- smaltimento dei beni già presenti nelle diverse Strutture dell'Azienda per i quali verrà richiesta la sostituzione con i beni oggetto della presente gara;
- adequato servizio di istruzione del personale addetto all'utilizzo delle attrezzature sanitarie da effettuarsi nel luogo di consegna, previo accordo con il Responsabile della Struttura richiedente, da ripetersi, nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora venisse rappresentata motivata esigenza da parte del personale utilizzatore;
- operazioni di collaudo ed esecuzione di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del contratto in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- al terzo anno dovrà essere valutata l'opportunità dell'aggiornamento tecnologico, per mantenere costante l'adeguatezza dei beni e dei relativi accessori offerti, al fine di assicurare il ripristino degli iniziali presupposti della fornitura.
- 3) Le attività indicate nel contratto non sono affidate al appaltatore in via esclusiva e, pertanto, l'amministrazione nel rispetto della normativa vigente potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo appaltatore.

#### Articolo 3 - Durata

La durata del servizio oggetto della presente gara e del relativo contratto d'appalto che verrà stipulato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario è fissata, come detto, nel periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'ultimo verbale di consegna.

# Articolo 4 - Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

Con il concorrente che risulterà affidatario della procedura in oggetto, successivamente all'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, si procederà alla stipula del contratto di noleggio operativo relativo all'affidamento ed esecuzione della stessa, mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione aggiudicatrice e comunque nei modi consentiti dalla vigente normativa ed anche e solo mediante scambio di ordine e accettazione per corrispondenza, secondo gli usi del commercio.



Con la stipula del predetto contratto l'appaltatore si obbligherà ad accettare ed adempiere agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante, fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi: n. 500 letti elettrici, di n. 50 letti/barella elettrici, n. 550 comodini, n. 550 tavolini servitore, n. 550 materassi in schiuma preventivi, n. 550 guanciali ignifughi, n. 275 armadi a due posti, n. 275 tavoli degenza, n. 550 sedie, n. 45 sovra materassi antidecubito ad aria, n. 200 poltrone relax e n. 50 sollevatori elettrici mobili, i relativi dispositivi ed i servizi connessi nel rispetto delle specifiche minime previste negli atti di gara e, nel contempo, si obbligherà ad eseguire anche tutte quelle altre prestazioni migliorative dallo stesso proposte con la propria offerta tecnica formulata in gara.

Ai sensi del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, art. 11, nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nella fornitura, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni ipotesi formeranno parte integrante del contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- il Bando di Gara:
- il Disciplinare di gara ed i suoi allegati;
- il Capitolato Speciale d'Appalto:
- l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate dal concorrente risultato affidatario della fornitura.

Saranno a totale carico dell'affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.

Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dal momento in cui riceverà formale richiesta, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell'affidamento:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della ASL di Cagliari, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art. 8;
- b) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.;
- c) ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessario al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

Il contratto d'appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione diverrà definitivo e, comunque, non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo che motivate ragioni di particolare urgenza non consentano alle Stazioni appaltanti di attendere il decorso del predetto termine, ai sensi dell'art. 15, comma 7 L.R. 5/2007.

La ASL di Cagliari si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

In ipotesi di revoca dell'affidamento, la ASL di Cagliari si riserva il diritto di valutare l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

L'appaltatore dovrà dichiarare l'impegno a rispettare tutti gli obblighi imposti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare l'impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni eventuale modifica dei dati precedentemente comunicati. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria ed eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



#### Articolo 5 – Termini di Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo ed accettazione

L'operatore affidatario dovrà esequire le consegne dei beni offerti in noleggio, ivi compresa l'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie per la messa in funzione dei beni, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso, entro e non oltre sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza del termine sopra indicato gli arredi ed attrezzature sanitarie dovranno essere consegnati presso le Strutture destinatarie al fine dell'espletamento del necessario collaudo. Le destinazioni, le priorità esecutive, le quantità, la tipologia, verranno comunicate all'appaltatore con i singoli ordinativi definitivi di fornitura che verranno emessi immediatamente di seguito alla stipula del contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a tutto quanto possa occorrere affinché le stesse siano rese operative con il sistema così detto "chiavi in mano", come riportato nel punto 3.1 del "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO".

Al termine del contratto di noleggio, il Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei beni entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal predetto termine.

## Articolo 6 - Corrispettivi

# 6.1 - Validità dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati e quindi validi per tutta la durata del contratto. Dopo il primo anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., potrà essere richiesto l'adeguamento sulla base delle variazioni fornite dall'ISTAT. La decorrenza dell'incremento del prezzo contrattuale, qualora concesso, opererà dal mese successivo alla data di richiesta scritta della ditta aggiudicataria. L'offerta, in ogni caso, dovrà avere una validità minima pari a duecentodieci giorni (210), decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato nel bando e nel presente Disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere agli offerenti un differimento del predetto termine, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel prezzo complessivo offerto è da intendersi compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, il quale dovrà essere curato in modo da garantire l'integrità dei beni durante il trasporto medesimo, delle operazioni di carico e scarico, montaggio, collaudo e di tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del contratto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e da quanto richiesto, a pena di esclusione dalla presente procedura e/o di revoca dell'affidamento, nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto, con la sola esclusione dell'I.V.A..

# 6.2 Canoni di noleggio

I corrispettivi contrattuali dovuti al Appaltatore dall'Amministrazione contraente in forza del contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta e comprendono il canone trimestrale posticipato di noleggio per ciascuna tipologia di beni e per singole Unità Operative. In tali corrispettivi devono intendersi ricomprese tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del contratto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni relative alla consegna, assemblaggio ed installazione. Il canone di noleggio sarà dovuto dal giorno successivo a quello dell'ultimo verbale di consegna.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi altresì di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adequamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi diversi da quelli sopra indicati e previsti dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in seguito ad istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della Stazione Appaltante sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

#### Articolo 7 - Cauzione definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'affidatario con la stipula del contratto d'appalto, lo stesso è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in favore della ASL di Cagliari.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1



settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con cadenza annuale dalla Stazione Appaltante solamente a seguito della presentazione da parte del Appaltatore delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emesse, in favore del Appaltatore stesso, dalle Direzioni Sanitarie dei singoli Presidi Ospedalieri relativamente a ciascun Ordinativo di fornitura.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e perdura per tutta la durata del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno disposti in via posticipata con cadenza trimestrale su presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:

- per la prima fatturazione, a seguito della consegna dei beni aggiudicati ed esclusivamente a seguito del collaudo eseguito con esito positivo, vistato dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, che disporrà gli accertamenti in merito alla regolare esecuzione della fornitura, secondo i termini previsti dagli atti di gara;
- per le successive fatture previo riscontro dell'esito positivo di regolare esecuzione del contratto;
- che, nel caso di ritardato pagamento, l'appaltatore potrà pretendere, se eventualmente dovuti e richiesti, gli interessi maturati sulla somma capitale esclusivamente in misura pari al saggio legale, in deroga alla norma di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002.

La mancata indicazione del CIG nelle fatture, nei bonifici bancari o postali o negli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi di cui all'art. 3 sopra citato potrebbero comportare a carico dell'appaltatore l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010.

Il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine del rispetto degli obblighi ex art. 3 L. n. 136/2010 è il seguente: 20926204A6.

#### Articolo 9 - Evoluzione tecnica

Al terzo anno dovrà essere valutato l'aggiornamento tecnologico, l'adequatezza dei beni e relativi accessori messi a disposizione, per assicurare il ripristino degli iniziali presupposti della fornitura.

### Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

É fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

É fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione.



In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

# Articolo 11 - Penali

# 11.1 - Penalità.

In caso di mancato adempimento non imputabile alla ASL di Cagliari e/o a forza maggiore e/o caso fortuito, l'Azienda potrà applicare all'Appaltatore una penale variabile in base alle modalità riportate nel seguente prospetto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel computo, saranno considerate quale riferimento, le modalità di erogazione delle prestazioni dichiarate dall'appaltatore nella propria offerta presentata in gara.

Tipologia Bene  Motivazione	Letti elettrici per degenza, Letti barella elettrici, Sovra materassi antidecubito Materassi, Guanciali, Sollevatori elettrici, Poltrone relax e terapia Tavolini servitore	Armadi degenza, Comodini, Sedie per degenza, Tavoli degenza
Ritardo nei tempi di consegna concordati con l'Appaltatore	€200 per bene e per giorno lavorativo di ritardo	€ 100 per bene e per giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nei tempi di collaudo concordati con l'Appaltatore	€500 per evento e per giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto concordato	
Ritardo nei tempi di sostituzione di quanto risultato non conforme in sede di collaudo	Risoluzione del Contratto	
Ritardo nei tempi di intervento di manutenzione correttiva, rispetto a quanto indicato in offerta	€200 per bene e per giorno lavorativo di ritardo	€ 100 per bene e per giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nei tempi di manutenzione preventiva, rispetto a quanto indicato in offerta	€500 per bene e per mese solare di ritardo (ove prevista manutenzione preventiva)	n.a.
Ritardo nei tempi di istruzione del Personale concordati con l'Appaltatore	€500 per evento e per settimana solare di ritardo (ove prevista formazione)	n.a.
Ritardo nei tempi di fornitura di un bene sostitutivo nell'ambito della manutenzione correttiva rispetto a quanto indicato in Offerta	€200 per bene e per giorno lavorativo di ritardo	€ 100 per bene e per giorno lavorativo di ritardo
Mancata disponibilità del centro di assistenza secondo l'orario e le modalità indicate in Offerta	€100 per evento rilevato	



#### Esempio esplicativo:

Ritardo di 2gg solari per intervento di manutenzione correttiva su n<sup>5</sup> letti elettrici per degenza e di 7gg lavorativi nella fornitura di n<sup>2</sup> comodini sostitut ivi:

Penale pari a: (€200 x 5 letti x 2 gg)+ (€100 x 2 comodini x 7gg) = € 3.400,00.

Resta ben inteso tra le parti che verrà considerato ritardo e/o comunque inesatto adempimento, con conseguente possibilità dell'applicazione delle penali di cui dianzi, anche la circostanza che l'Appaltatore esegua la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi con modalità anche solo parzialmente difformi dalle condizioni pattuite con la sottoscrizione del presente atto. Le penali sopra indicate verranno applicate sino alla data della cessazione dell'inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### 11.2 - Inadempimento ed applicazione delle penali

Le ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte del Appaltatore delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, sanzionabili con l'applicazione della penali di cui sopra, verranno contestate per iscritto dalla ASL di Cagliari al Appaltatore.

A seguito di ciò il Appaltatore è obbligato ad inviare all'Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione.

Ove dette deduzioni non pervengano alla ASL di Cagliari nel predetto termine e/o, comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l'inadempimento, potranno essere applicate al Appaltatore le penali sopra indicate.

La ASL di Cagliari potrà, a sua discrezione, procedere a compensazione dei crediti corrispondenti alle penali di cui sopra con quanto dovuto dalla ASL di Cagliari al Appaltatore a qualsiasi titolo od, in difetto, avvalersi della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo 7, senza bisogno di ulteriori diffide o accertamenti.

La ASL di Cagliari, in ipotesi di reiterati inadempimenti, potrà applicare al Appaltatore penali sino alla concorrenza di una percentuale massima pari al 10% dell'importo del corrispettivo pattuito nel presente contratto, senza che ciò precluda alla ASL di Cagliari, nei modi di legge, il risarcimento del maggior danno.

#### Articolo 12 - Risoluzione

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero sia cessato alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente gara, per la stipulazione del relativo contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
- b) nel caso di inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, rese in contrasto a quanto disposto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) per gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) nel caso in cui ripetuti inadempimenti abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
- e) per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra i beni forniti e quelli offerti in sede di gara;
- f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- q) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito al precedente art. 10.
- h) qualora gli accertamenti antimafia presso competente Prefettura risultino positivi;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- I) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL di Cagliari in relazione a quanto fornito e/o prestato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto;
- m) qualora le prestazioni e/o adempimenti dell'appaltatore descritte nel presente Capitolato siano espressamente prescritte e richieste allo stesso a pena di risoluzione del contratto.

Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alla condizione risolutiva dell'irrogazione delle sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato risolutivamente all'eventuale esito negativo del controllo di



veridicità in merito alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall' art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

In ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto che perduri oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL di Cagliari al fine di porre fine all'inadempimento, la ASL di Cagliari, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., ha facoltà di intendere il contratto risolto di diritto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria, di cui al precedente articolo 7, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

# Articolo 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se esequite da parte di terzi.

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'amministrazione e dei terzi, i cui estremi sono precisamente indicati in premessa. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale polizza è condizione essenziale per l'amministrazione e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con consequente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il massimale minimo unico per evento previsto nella polizza assicurativa dovrà essere di almeno 2.000.000,00 euro.

La durata della garanzia di polizza assicurativa dovrà coprire tutto il periodo contrattuale fino al completo adempimento delle relative prestazioni.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Qualora l'Appaltatore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque essere rispettato quanto a tal fine prescritto dagli atti della presente gara. La polizza, in ogni caso, non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quanto stabilito dagli atti di gara medesimi ed, inoltre, dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante.

## Articolo 14 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità e alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della ASL di Cagliari per l'esecuzione del contratto, anche di quanto eventualmente subappaltato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ipotesi di subappalto, al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l'appaltatore. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni:

- all'indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, delle attività e/o i servizi che intende subappaltare;



- al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL di Cagliari, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente normativa;
- al deposito, da parte dell'appaltatore presso la ASL di Cagliari, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, dei seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di subappalto; b) dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; c) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata; d) certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate e) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006; f) dichiarazione di assenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni; g) originale o copia conforme del Certificato della Camera di Commercio e del Documento di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore.

Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

#### Articolo 15 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, e comunque relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'amministrazione contraente, è inderogabilmente devoluta al Foro di Cagliari.

In caso di controversia, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire senza ritardi o sospensioni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal precedente articolo 12.

#### Articolo 16 - Utilizzo dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Protezione dei dati personali" (di seguito e per brevità denominato la "Legge"), la ASL di Cagliari comunica quanto segue:

# Finalità del trattamento:

- I dati forniti vengono acquisiti dalla ASL di Cagliari per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, in particolare per il controllo delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, e per adempiere a quanto richiesto dalla normativa applicabile in materia.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL di Cagliari ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL di Cagliari potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

#### Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla ASL di Cagliari potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilita di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

#### Dati sensibil

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### Modalita del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla ASL di Cagliari in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

# Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati



# I dati potranno essere comunicati:

- al personale della ASL di Cagliari che cura il procedimento di gara;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla ASL di Cagliari in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i..

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della ASL di Cagliari.

# Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la ASL di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.

# Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del appaltatore tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del contratto, i rischi connessi all'esecuzione del medesimo e di tutte le spese derivanti dalla sua stipulazione e successiva

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono soggette all'IVA di legge.

Selargius,	
L' AMMINISTRAZIONE Il legale rappresentante	
L' APPALTATORE	
II legale rappresentante	



Il sottoscritto, quale legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), Articolo 5 (Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo ed accettazione), Articolo 6 (Corrispettivi), Articolo 7 (Cauzione definitiva), Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Evoluzione tecnica), Articolo 10 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 14 (Subappalto), Articolo 15 (Foro competente), Articolo 16 (Utilizzo dei dati personali), Articolo 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali).
Cagliari,
L' APPALTATORE  Il legale rappresentante
Rep.n.
Certifico io sottoscritto, nominato Ufficiale Rogante con atto, che i signori:
, nato a, il giornodel mese di, dell'annoe residente a, in via, numero civicoe codice fiscale;
, nato a, il giornodel mese didell'annoe residente a, in via, numero civicoe codice fiscale;
della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il

Gara per la prestazione del servizio di noleggio operativo della durata di cinque anni di arredi e di attrezzature per le varie UU.OO. della ASL di Cagliari pg. 12 di 12 Schema di contratto e adempimenti precontrattuali

presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento

venga conservato in raccolta tra i miei.